## **DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta telematica per la fornitura di nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo "flow through" ed accessori comprensiva di corsi di formazione e di alcuni servizi. Criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

FA 04 2023 CIG A02006EF9E

DIS	SCIPLINARE DI GARA	4
PRE	MESSE	4
<u>1.</u>	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
	1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.  1.2 DOTAZIONI TECNICHE.  1.3 IDENTIFICAZIONE.  1.4 GESTORE DEL SISTEMA.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4 5 6
<u>2.</u>	2.1 DOCUMENTI DI GARA.  2.2 CHIARIMENTI  DOCUMENTI DI GARA.	7
<u>3.</u>	2.3 COMUNICAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
<u>4.</u>	3.1 DURATA 3.2 REVISIONE PREZZI 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9 9
<u>5.</u>	REQUISITI DI ORDINE GENERA LE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.	.10
<u>6.</u>	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	.12
	6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.	.12
7	6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	. 15
<u>7.</u>	<u>AVVALIMENTO</u>	
<u>8.</u>	<u>SUBAPPALTO</u>	
<u>9.</u>	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	.17
<u>10.</u>	GARANZIA PROVVISORIA	
<u>11.</u>	SOPRALLUOGO	.20
<u>12.</u>	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E COSTI A CARICO DELLA PAR	TE
	<u>CONTRAENTE</u>	.20
<u>13.</u>	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
<u>14.</u>	SOCCORSO ISTRUTTORIO	.24
<u>15.</u>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	.25

	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA, DGUE E DICHIARAZIONI	
	INTEGRATIVE	25
	15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL	
	CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL	
	<u>D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14</u>	
	15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
	15.4 <u>CAMPIONI</u>	30
	15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
<u>16.</u>	OFFERTA TECNICA.	31
<u>17.</u>	OFFERTA ECONOMICA	31
<u>18.</u>	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
	18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	33
	18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO	
	DELL'OFFERTA TECNICA	33
	18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO	
	DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
	18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	34
<u> 19.</u>	COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
<u>20.</u>	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	34
<u>21.</u>	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
<u>22.</u>	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	35
<u>23.</u>	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
<u>22.</u>	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
<u>23.</u>	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
<u>24.</u>	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
<u>25.</u>	CODICE DI COMPORTAMENTO	38
<u>26.</u>	ACCESSO AGLI ATTI	38
<u>27.</u>	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	38
<u>28.</u>	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	38

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI NR. 42 SISTEMI DI CONTROLLO

ACCESSI DI TIPO "FLOW THROUGH" ED ACCESSORI COMPRENSIVA DI CORSI DI FORMAZIONE

E DI ALCUNI SERVIZI.

**PREMESSE** 

Con determina a contrarre prot. nr. 0100894 del 24/10/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare

la fornitura di nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo "flow through" ed accessori comprensiva di corsi di

formazione e di alcuni servizi.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme

integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura

di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche

di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinrete.it dal menù "vendi", sottocartella

"altri bandi" Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett) c

del D.lgs. 36/2023.

La gara è espletata, ai sensi dell'art. 62 comma 5 lett.e) del d.lgs 36/2023, attraverso il sistema di gestione

elettronica fornito da Consip S.p.A. c.d. "Sistema ASP", con numero di iniziativa 3804929, ed il relativo bando è

stato inviato alla G.U.U.E. in data 24 ottobre 2023.

Il luogo di approntamento al collaudo e di consegna della fornitura è Roma presso il Centro Raccolta

Interregionale VECA della Polizia di Stato di Ostia Lido.

CIG A02006EF9E

Tutte le tempistiche indicate nel presente disciplinare devono intendersi in "giorni solari"

Il Responsabile unico del progetto è il Vice Prefetto Dott. Cesare De Rosa.

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Vice Prefetto Dott. Cesare De Rosa.

Referente di Gara: Vice Prefetto Dott. Cesare De Rosa

PEC: dipps015.0900@pecps.interno.it

e-mail: cesare.derosa@interno.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo

e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della

pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito

Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005

Pag. 4 a 44

recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- · utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: <a href="https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma comeFunziona RegoleSistema.html">https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/opencms/programma comeFunziona RegoleSistema.html</a>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

#### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo
   7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digita le (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### d).....3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento elDAS;
- 2. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
- 3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

#### 3.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l' Ufficio Attività Contrattuali per l'Armamento, il Vestiario, l'Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento della P. di S. – Area I (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). , la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito <a href="https://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allegati;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) Patto di integrità
- g) Codice di comportamento;
- h) Fac-simile contratto e D.U.V.R.I.
- i) Allegato "Ulteriori elementi di offerta economica" FA04 2023
- j) Regole nuovo Codice Sistema E-Procurement P.A. di Consip Spa

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:. <a href="https://www.poliziadistato.it/articolo/109653775b52bc24869328669">https://www.poliziadistato.it/articolo/109653775b52bc24869328669</a> e sul Sistema ASP di Consip Spa con numero di iniziativa 3804929.

#### 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 17 novembre ore 16,00 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa, ovvero all'indirizzo PEC <a href="mailto:dipps015.0900@pecpsps.interno.it">dipps015.0900@pecpsps.interno.it</a> in caso di malfunzionamento del Sistema.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto precedente del presente disciplinare di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'"Area comunicazioni" sul sito internet <u>www.acquistinrete</u> della citata procedura ed iniziativa. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo par. 22, avvengono presso il Sistema ovvero all'indirizzo PEC indicato in fase di domanda di partecipazione.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura speciale e tecnologica dei sistemi di controllo nonché dei servizi ad essi correlati devono necessariamente essere affidati ad un unico operatore economico.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principal e) S (secondar ia)	Importo (IVA esclusa)
	Fornitura di nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo "flow through" ed accessori comprensiva di corsi di formazione e di alcuni servizi	35124000-9		€ 756.000,00
	A) Importo	€ 756.000,00		
	B) Oneri per non sogge	€ 0,00		
A) + B) Importo complessivo				€ 756.000,00

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, è pari a € 0,00 al riguardo è stato redatto un D.U.V.R.I. allegato al contratto tipo.

L'appalto è finanziato con i fondi di stanziamento indicati nella determina a contrarre.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che dovranno essere dichiarati in sede di offerta economica.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato sarà quello indicato dagli operatori economici partecipanti.

## B).....1 DURATA

Annuale

## B).....2 REVISIONE PREZZI

Non si ritiene regolamentare la revisione dei prezzi in quanto l'offerta dovrà valere 365 giorni solari.

#### B).....3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non prevista

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 65 del D.lgs. 36/2023, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'arte 65, comma 2, lett. g) del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni solari, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo, ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D, 267/1942 può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, comunque costituiti per la partecipazione (imprese singole, in RTI, in Avvalimento ecc.) devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo eventuale contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti e/o le società per i quali sussistono:

- ➤ le cause di esclusione "automatiche" previste dal D.lgs. 36/2023 nei seguenti articoli:
  - art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);
  - · art. 94, comma 2;
  - art. 94, comma 5, lettere a), b), c), d), e) e f);
  - · art. 94, comma 6;
- le cause di esclusione "non automatiche" previste dal D.lgs. 36/2023:
  - art. 95, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);
  - · art. 95, comma 2.
- le cause di esclusione previste dall'art. 98 (illecito professionale grave) del D.lgs 36/2023

- ➤ l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs n. 159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo delle stesse figure societarie indicate nell'art. 94, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- > sentenze, ancorchè non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011, con riguardo alle stesse figure societarie indicate nell'art. 94, commi 3 e 4 del D.lgs. n. n. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- ▶ piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/19/2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266.

Con riguardo alle citate cause di esclusione la Stazione appaltante si riserva la facoltà di instaurare un contraddittorio con le società ricadenti in tali situazioni.

<u>Le imprese non stabilite nell'UE dovranno indicare l'accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell'art. 49 del Codice.</u>

#### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalià/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D-lgs n. 159/2011.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti 6.1,6.2 e 6.3 del presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (GURI n. 249 del 24/10/2022.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c del D.lgs 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## a).....2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici dovranno possedere:

- fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2020-2021-2022), pari ad almeno la metà del valore dell'appalto, come indicato a pag. 9 tab 1 del presente Disciplinare, alla voce "Importo a base di gara". I dati di fatturato dovranno far riferimento a quanto riportato nel quadro VE delle Dichiarazioni I.V.A "Operazioni attive e determinazione del volume d'affari".

Tale requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto in ragione della natura, della destinazione d'uso e della rilevante entità economica dell'appalto, nonché in ragione della necessità di individuare un O.E. che fornisca garanzia di solidità finanziaria ed esperienza nel settore, per tutta la durata del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## a).....3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici dovranno possedere l'intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza per le seguenti fasi:

## "Progettazione, produzione ed assistenza"

Al riguardo si precisa che non sono ammesse suddivisioni percentuali della stessa fase di produzione e/o di assistenza tra diverse società.

Pertanto possono partecipare alla presente gara soltanto le società, comunque costituite, che abbiano l'intero ciclo produttivo ed il servizio di assistenza.

Le società commerciali, esclusiviste, distributrici o quelle che hanno una filiale in Italia sono ammesse alla partecipazione nel rispetto del possesso dell'intero ciclo produttivo e di assistenza.

In considerazione di quanto stabilito non si deve tener conto di quanto richiesto dalle specifiche tecniche a pag 8 che citano: "Qualora la società non coincida con la casa produttrice del bene, l'assistenza deve essere assicurata da una Società riconosciuta ufficialmente quale centro di assistenza nel territorio nazionale dalla casa madre"

## > Affidabilità e capacità produttiva:

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione dei requisiti di affidabilità e capacità produttiva:

 il concorrente dovrà elencare le principali forniture ed i servizi di assistenza resi, riconducibili al settore merceologico della fornitura, effettuate nell'ultimo triennio (2020-2021-2022), con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, con l'attestazione del buon esito della fornitura e del servizio di assistenza prestato;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ✓ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del servizio di assistenza reso;
- ✓ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ✓ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e del servizio di assistenza reso;
- ✓ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- 2) <u>il concorrente dovrà presentare una dettagliata relazione che illustri, in maniera esaustiva, la propria struttura produttiva e quella relativa al servizio di assistenza</u> in termini di risorse tecnologiche ed umane impiegate per la realizzazione della fornitura di che trattasi. Dall'analisi della suddetta relazione si dovrà chiaramente desumere che l'offerente sia in grado, in base ad una adeguata capacità produttiva giornaliera, di approntare la fornitura alle verifiche finali, a partire

dalla data di nulla osta alla produzione, ovvero dalla comunicazione di avvenuta registrazione del contratto da parte dell'organo competente, **entro i termini di approntamento al collaudo stabiliti in 90 giorni solari**. Tale relazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione con la quale si garantirà di poter produrre ed approntare al collaudo la fornitura entro la tempistica richiesta.

La relazione dovrà essere corredata da un prospetto, redatto su modello "GANTT PROJECT" "EXCEL ... etc.), sul quale dovranno essere indicate le scadenze di ogni singola fase del ciclo produttivo.

La relazione e lo schema (GANTT PROJECT) rappresentano la base di verifica:

- della capacità organizzativa, produttiva, professionale;
- di una eventuale anomalia di ribasso e/o serietà dell'offerta;
- per la formalizzazione dei termini di esecuzione della fornitura in sede contrattuale, tenuto conto della prima consegna in caso di forniture pluriennali
- 3) Capacità organizzativa e di assistenza: Indicazione dei tecnici, degli organi tecnici e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità e di quelli che dovranno svolgere il servizio di assistenza, indicando per ciascuno i dati identificativi.
- 4) **Certificazioni di qualità**: Possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, relativa al sistema di gestione della qualità, rilasciata per il settore IAF 19 e/o IAF 29, settore specifico riferibile alle seguenti fasi:

## "Progettazione, produzione ed assistenza"

Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

Tali certificati sono producibili anche in copia conforme.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105, Allegato II.8 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti punti, devono essere resi mediante dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed essere firmate digitalmente dagli O.E., partecipanti in qualsiasi forma giuridica.

## 1).....4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE. GEIF

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

## Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità economico finanziaria

**a)** Il requisito relativo al fatturato globale medio di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Elenco di forniture analoghe II requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3 punto 1 richiesto in relazione alla fornitura del presente disciplinare deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## b.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori .

## Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta trattandosi di procedura con aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, presentando:

Il contratto di avvalimento (che deve essere nativo digitale e firmata digitalmente dalle parti)

- La dichiarazione del concorrente attestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici/o economici)
  - di cui è carente in possesso dell'impresa ausiliaria;
- · la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente, per tutta la durata dell'appalto, secondo le prescrizioni previste dall'art. 104 del D.lgs n. 36/2023

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e delle certificazioni di qualità richieste dal presente disciplinare salvo nell'ipotesi in cui l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, non specifiche risorse, ma l'intero complesso aziendale, comprensivo di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse.

In caso di avvalimento cosiddetto "tecnico-operativo", sussiste sempre l'obbligo di definire in modo specifico le risorse messe a disposizione dell'ausiliaria, per cui nel contratto di avvalimento i contraenti sono tenuti ad indicare, con precisione, i mezzi aziendali (tipologia e numero di matricola) ed il numero del personale (operai, direttivi ecc) che la società ausiliaria fornisce all'ausiliata per eseguire l'appalto pena esclusione dalla gara. Si evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economica-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della "lex specialis" descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso. A tal riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente all'esecuzione dell'appalto, sottoscritta unicamente dall'impresa ausiliata, neppure sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento.

E' ammesso l'avvalimento di piu' ausiliarie. L'ausiliaria non puo' avvalersi a sua volta di altro soggetto.

#### L'ausiliaria deve:

- b) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
- e) presentare le dichiarazioni integrative nei termini indicati al paragrafo 15.1

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette All'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

#### 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nella domanda di partecipazione.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve eseguire direttamente l'intero ciclo produttivo relativo alle fasi di lavorazione di progettazione, produzione e del servizio di assistenza.

Le citate fasi di lavorazione possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato in sede di partecipazione nelle dichiarazioni integrative indicate al punto 15.1 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 15.120,00 (quindicimilacentoventi,00).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibili all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra, l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione della gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere firmata digitalmente; essa deve altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso alle piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1 del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1 D.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del D.lgs n. 36/2023.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 giorni solari dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio

possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente inserisce nella documentazione amministrativa (requisiti di capacità tecnica professionale punto 6.3 del presente disciplinare) il possesso delle certificazioni fornendo copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

E' onore dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 D.lgs n. 80/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio, marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 108, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Per la presente fornitura il sopralluogo non è previsto in quanto non si deve effettuare l'installazione e/posa in opera dei manufatti da approvvigionare.

#### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E COSTI A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE

#### PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti che intendono presentare offerta effettuano il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00) secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Le ricevute di pagamento dovranno essere corredate da dichiarazione di conformità all'originale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo.

In caso di R.T.I., sia formalmente costituito che non formalmente costituito, il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dall'operatore economico capogruppo.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

#### **COSTI A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove ritenute opportune, presso Laboratori preferibilmente accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità (collaudo), a spese della Società aggiudicataria.

- A. le prove relative a ciascuna fase di verifica (esecuzione contrattuale e collaudo), per la consegna della fornitura sono quantificabili € 500,00 (IVA esclusa)
  - Qualora i costi di ulteriori prove richieste discrezionalmente dalla Commissione di Collaudo, superino i limiti sopra stabiliti, la Società contraente sarà tempestivamente informata al riguardo.
- B. il costo delle spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale (collaudo) per ogni fornitura, sarà indicativamente commisurato entro un importo massimo pari ad € 3.000,00, oltre I.V.A. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
- C. i costi dell'imballaggio e delle spedizioni, sono a carico della parte contraente.
  - L' imballaggio dei materiali in fornitura, potrà essere diverso da quello previsto dal Capitolato Tecnico, se richiesto da questa Amministrazione committente, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. La Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione comunicherà preventivamente all'offerente e/o al contraente, le eventuali variazioni.

Si fa presente che il materiale relativo alla presente procedura dovrà essere approntato per il collaudo presso il Centro Interregionale Raccolta VECA della Polizia di Stato di Ostia – Roma (che coincide con il luogo della consegna)

In considerazione della coincidenza del luogo di approntamento al collaudo con quello della consegna non sono previsti i termini di recapito della fornitura.

I tempi di produzione/ approntamento al collaudo della fornitura dovrà avvenire entro il termine massimo di **90 giorni solari**, decorrenti dalla ricezione della P.E.C., da parte dell'O.E., di avvenuta esecutività contrattuale (registrazione o esecuzione anticipata).

#### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

#### Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

## 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione

giurata.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il D.G.U.E., la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art.101.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **Ore 16,00 del giorno 28 novembre 2023** a pena di irricevibilità.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: <u>Documentazione amministrativa</u>, <u>Offerta tecnica</u>, <u>Offerta economica</u>.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. <**N.B.**: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.>

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

<u>L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della</u> medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua straniera quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano glia articoli 101 e 105 del d. Lgs. N, 36/2023

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del D.lgs n. 36/2023.

## L'offerta vincola il concorrente per giorni 365 solari dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La

rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
  di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili,
  ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo - non superiore a dieci giorniaffinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante [che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico e/o tutte le società comunque costituite, per la fornitura del presente disciplinare, inseriscono a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

#### [valorizzare in ragione dell'iniziativa]

Busta		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		
Amministrativa		

## 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA, DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato nella documentazione di gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- · i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara indicando le altre società;
- · il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
- la fornitura ed il CIG per cui intende partecipare dichiarando per di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dagli art. 94,95 e 98 del D.lgs. 36/2023 e di quelle ulteriormente previste al punto 5 del presente disciplinare.

- · L'indirizzo PEC ovvero, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice
- · Eventuale procura

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

#### DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Tutte le società, comunque partecipanti, compilano il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato in formato PDF sul sito <a href="www.poliziadistato.it">www.poliziadistato.it</a>, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'URL <a href="https://www.poliziadistato.it/articolo/109653775b52bc24869328669">https://www.poliziadistato.it/articolo/109653775b52bc24869328669</a> e sul sito internet <a href="www.acquistinrete.it">www.acquistinrete.it</a> con nr. di iniziativa 3804929 con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto.

Al riguardo si evidenzia che i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 50/2016 indicati nel DGUE devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti al D. Lgs. N. 36/2023, visto che L'AGID ancora non ha predisposto un modello DGUE editabile (vedasi quanto previsto dalla circolare n. 6212 datata 30.06.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche abitative e urbane, le Infrastrutture idriche e le risorse Umane e strumentali)

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) D.G.U.E., a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) le dichiarazioni integrative, a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria indicate successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti e delle attività svolte forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e dovrà contenere la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) PassOE contenente anche i dati della società ausiliaria;

II D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Con riferimento alle successive "**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**" (punto 1,2 e 3) L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

## **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascuna società a qualsiasi titolo partecipante rende le seguenti dichiarazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante, dichiarando ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- le cause di esclusione, se esistenti, di cui all'articolo 95 del Codice, per i seguenti punti 1, 2 e 3:
- 1) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - 2) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- **3**) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
  - La dichiarazione di cui sopra, (punti 1,2 e 3) deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
- la sussistenza o meno delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- che nei confronti della società, del sottoscrittore e per propria conoscenza dei soggetti e/o società individuati di cui all'articolo 94 commi 3 e 4 del Codice che non sussistono le cause di esclusione degli articoli 94,95 e 98 del Codice e di quelle ulteriormente previste al punto 5) del presente disciplinare oppure se sussistono (indicare quali e nei confronti di chi) fornendo i dati identificativi ((nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.);

- la denominazione e ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita I.V.A., il codice di matricola INPS, il C.C.N.L. applicato, l'Ente INAIL e l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di riferimento, il personale impiegato, l'oggetto sociale;
- di essere in regola ed ottemperare alla norma sul collocamento dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 nr. 68 avendo il seguente numero di dipendenti nr......;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4 del Codice e dei loro familiari conviventi e non, ovvero indicano la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di aver preso visione accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel contratto tipo, nelle specifiche tecniche;
- l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", nei confronti della Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", nei confronti della stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
- di essere una piccola e media impresa ovvero di non rientrare in tale categoria;
- di impegnarsi di fornire, in caso di aggiudicazione, i materiali nelle quantità previste, di effettuare i corsi ed erogare i servizi richiesti dal presente Disciplinare di gara e dalle relative specifiche tecniche;
- di ottemperare alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010);
- di impegnarsi della Società, in caso di aggiudicazione, di fornire, fino alla stipulazione del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo della fornitura ("clausola di salvaguardia dall'obsolescenza");
- che l'offerta economica ha una validità di almeno 365 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta medesima;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il Patto d'Integrità (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190), presente nella documentazione di gara La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione alla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo 159/2011;

- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura ovvero solo nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per ciascun documento viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.]

A comprova dei pagamenti, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare due marche da bollo da euro 16,00 per ed inserire il loro numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica ovvero nella documentazione amministrativa e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare le due marche da bollo da euro 16,00 ed inserire il loro numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e/o nella documentazione amministrativa allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In tutti i casi Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni relativi alla domanda di partecipazione ed all'offerta economica.

La comprova dei citati pagamenti dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

## 15.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE fornendo la documentazione prevista dal presente disciplinare in caso di ricorso

all'istituto dell'avvalimento.

## 15.4 CAMPIONI

Per questa procedura non è prevista la presentazione della campionatura

### 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

## Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete:
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Documentazione tecnica come da punto 5.3. SS.TT.	Tecnica

Con riferimento alla citata documentazione tecnica si fa presente che la tipologia di ordigni che il sistema dovrà rilevare è quella caratterizzata dalla presenza di elementi metallici a frammentazione (chiodi, bulloni, ecc.) con alto potere distruttivo, a prescindere dalla tipologia di specifico esplosivo impiegato per la proiezione; sarà considerato elemento di premialità la possibilità di rilevare esplosivi ordinari (deflagranti o detonanti) di reperibilità sul mercato civile (attività di sbancamento, demolizione, ecc.) o militare (es. tritolo, pentrite, polvere nera, ecc.).

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ovvero da un suo procuratore, secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle specifiche tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

#### 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica		
Documento	Busta	
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica	
Ulteriori elementi di Offerta economica	Economica	

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di reti sti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura, ovvero da un suo procuratore, secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

L'offerta economica richiede sia l'inserimento di valori direttamente a Sistema sia la presentazione di un apposito allegato definito da questa Stazione appaltante e denominato "Ulteriori elementi di Offerta economica" ed è costituita, <u>a pena di esclusione</u>, dai seguenti documenti:

- L"Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.
  - · L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
  - prezzo complessivo al netto di IVA;
  - 2. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
  - 3. La stima dei costi della manodopera

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.
- L'"Ulteriori elementi di offerta economica", che il concorrente dovrà compilare, seguendo quanto indicato nell'allegato modello inserito a sistema in formato pdf scorporando dal prezzo complessivo offerto la stima dei seguenti costi relativi a:
- 1. nr. 42 sistemi di controllo accessi di tipo "flow through";
- 2. nr. 42 dispositivi hardware con software e/o mobile applicativo (APP) per la gestione dei sistemi;
- 3. nr. 42 valigette TEST SAMPLE, contenenti dei simulacri di armi ovvero degli oggetti che consentano di effettuare delle prove di funzionalità dei sistemi nonche' di taratura della sensibilità;
- 4. nr. 42 sistemi di alimentazione e di ricarica elettrica;
- 5. accessori vari per tutti e 42 i sistemi;
- 6. Servizio di addestramento e formazione degli operatori all'utilizzo dei sistemi e dei relativi accessori e software di gestione (un periodo di formazione per ogni sistema acquisito);
- 7. Documentazione tecnica prevista al capo 2.7 delle specifiche tecniche;
- 8. Servizio di garanzia qualora superiore ai due 2 anni per tutti i 42 sistemi
- 9. Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per tutti i 42 sistemi
- 10. Eventuale servizio di rimozione e smaltimento a fine vita dei sistemi, da condurre secondo le normative vigenti al momento del fuori uso per i 42 sistemi
- Al riguardo il concorrente dovrà caricare a sistema, dopo aver scaricato e salvato sul proprio PC ed

inserito la stima dei costi richiesti nel modello (vedi documenti di gara) sottoscrivendolo digitalmente.

#### Ai fini dell'aggiudicazione prevarrà il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica generata da sistema

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- > arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.)

#### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. c) del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ex art. 69 del R.D. 827/1924

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

#### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati

### E' prevista una soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 80 punti massimi attribuibili per l'offerta tecnica

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche tecniche. Il calcolo del punteggio da attribuire sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice ed inserito sul sistema ASP di Consip Spa.

#### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche tecniche. Il calcolo del punteggio dell'offerta economica qualora non generato automaticamente dal sistema ASP di Consip Spa verrà inserito dalla Commissione giudicatrice.

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche, sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica a quello ottenuto per l'offerta economica determinando il punteggio complessivo.

#### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari ad un numero *massimo di 5* membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

II RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno seguente a quello della scadenza dell'offerta alle ore 11,00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema e/o sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati agli offerenti.

#### 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato da personale del proprio Ufficio (Area 1), accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema e/o sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i "punteggi tecnici" attribuiti alle singole offerte tecniche, quelli attribuiti alle sole offerte economiche ed il punteggio complessivo raggiunto da ogni offerente;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.];
- c) i prezzi offerti eventualmente con gli elementi di prezzo che saranno visibili ai concorrenti, es. sconti offerti, prezzi unitari, prezzi complessivi ecc.].

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli
  estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
  verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

#### 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera ed i costi degli oneri aziendali ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della *Commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede in caso di offerta anomala al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- Non procedere, all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
- Sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie, dei concorrenti, per verificare la capacità tecnica eventualmente attestata in sede di offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del secondo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, anche in pendenza di contezioso, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate al momento della richiesta da parte della stazione appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere l'anticipazione del prezzo fino al 30% del valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023.

#### 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

#### **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando apposita istanza all'indirizzo PEC: <a href="mailto:dipps015.0900@pecps.interno.it">dipps015.0900@pecps.interno.it</a>, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente.

## 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213 comma 2 del D.lgs. 36/23

#### 28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

#### Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili

## Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

## Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

## Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

## I dati potranno essere:

trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- 2 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- © comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet https://www.poliziadistato.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet https://www.poliziadistato.it sezione "Trasparenza".

I dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

## Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e seguenti del Regolamento UE.

#### Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

## <u>Diritti del concorrente/interessato</u>

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo email all'uopo indicato.

#### Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa aggiudicataria sarà designata "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il "Responsabile del trattamento" dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di "Titolare del trattamento", riportati nell'allegato schema di contratto, nonché in altro atto di natura contrattuale.

Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il "Titolare del trattamento" dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Cesare De Rosa